

**Legge
sul notariato**
(del 23 febbraio 1983)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto il messaggio 12 novembre 1979 n. 2422 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a

TITOLO I
Disposizioni generali

Funzioni del notaio

Art. 1 ¹Il notaio è un pubblico funzionario incaricato di ricevere e conservare tutti gli atti per i quali la legge o la volontà delle parti richiedono la forma autentica.

²Esercita inoltre le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

³Le parti possono fare capo anche a due o più notai qualunque sia la natura dell'atto.

Competenza territoriale

Art. 2 ¹Gli atti in forma autentica stesi nel territorio del Cantone o riguardanti diritti reali relativi a fondi siti nel Cantone sono di esclusiva competenza di un notaio ammesso all'esercizio nel Cantone Ticino; rimangono riservate le competenze del Segretario comunale giusta l'Art. 19 LAC.

²Il notaio ticinese può ricevere fuori territorio del Cantone atti pubblici aventi come oggetto diritti reali relativi a fondi siti nel Cantone.

³Il notaio ticinese è autorizzato ad allestire inventari notarili fuori del territorio del Cantone purché attengano a successioni aperte nel Cantone o a qualsiasi altra procedura quivi pendente.

⁴Tutti gli atti in forma autentica ricevuti da un notaio ticinese soggiacciono alla presente legge quanto alla forma e alla competenza.

Deroghe alla forma degli atti notarili e alla competenza

Art. 3 Il notaio può, per fondati motivi, su richiesta delle parti stendere un atto pubblico in deroga alle norme della presente legge sulla competenza e la forma alla sola condizione che un simile atto non crei una falsa apparenza, né possa provocare abusi; la deroga deve essere menzionata nell'atto e nella rubrica.

Contenuto degli atti

Art. 4 ¹Le dichiarazioni ricevute nella forma autentica devono essere rese alla presenza del notaio; i fatti devono essere da lui constatati personalmente.

²Il notaio deve informare le parti circa i rispettivi diritti ed obblighi e gli effetti legali, compresi quelli derivanti dalla Legge tributaria, degli atti o contratti che esse intendono compiere; egli deve vegliare affinché nessuna parte venga indotta a stipulare diversamente da quanto realmente ha voluto.[\[1\]](#)

Segreto d'ufficio

Art. 5 Il notaio deve serbare il segreto su quanto è venuto a sua conoscenza nell'esercizio del suo ministero e sugli affari conclusi con il suo intervento, salvo se ne sia dispensato da tutte le parti contraenti, oppure quando la legge richieda un'iscrizione nei pubblici registri od una comunicazione ad altre autorità; rimane riservato l'obbligo di testimoniare nei limiti consentiti dalla legge civile e penale.

Responsabilità

Art. 6 Il notaio, nell'esercizio delle sue funzioni, è sottoposto alle norme di responsabilità della presente legge e del diritto civile e penale. Egli risponde civilmente anche dell'opera dei suoi commessi od impiegati.

Obbligatorietà dell'ufficio

Art. 7 Il notaio è tenuto a prestare il suo ufficio ogni qualvolta ne sia richiesto, riservati i

casi di esclusione.

Nomina

Art. 8 La qualità di notaio è conferita dal Tribunale di appello.

Ordine dei notai

Art. 9 ¹Il notaio costituiscono l'Ordine dei notai il cui statuto deve essere approvato dal Consiglio di Stato.

²L'albo dei notai è tenuto a giorno a cura del Tribunale di appello, che ne rimette un esemplare agli uffici giudiziari e dei registri, comunicando loro ogni variazione.

Supplenze

Art. 10 ¹In caso di temporaneo impedimento, il notaio dovrà farsi sostituire, per il compimento di tutti gli atti che gli incombono, da altro notaio da lui designato, possibilmente nel distretto di sua residenza.

²Perdurando l'impedimento e quando il notaio non abbia provveduto convenientemente a farsi sostituire, la designazione del supplente, ad istanza di chi ha interesse o d'ufficio, verrà fatta dal Tribunale di appello. Il notaio supplente ha il diritto agli onorari stabiliti dalla tariffa per gli atti ed operazioni da lui compiuti. Egli deve fare menzione dell'incarico ricevuto in ogni atto che compie in tale sua qualità.

Incompatibilità

Art. 11 ¹La funzione di notaio è incompatibile:

1. con la carica di Consigliere di Stato e di magistrato giudiziario, ad eccezione dei giudici supplenti o straordinari;
2. con qualsiasi impiego o funzione – ad eccezione dei mandati – a carattere permanente o duraturo stipendiato o retribuito dalla Confederazione, dai Cantoni, da un Comune, dalle loro amministrazioni o aziende o da altro ente di diritto pubblico;
3. con le professioni e funzioni di direttore o funzionario di banca, di agente di assicurazione, di cambio o di borsa, di mediatore immobiliare, di mediatore e consulente finanziario, con l'esercizio di un'attività commerciale non casuale e comunque nei casi nei quali direttamente o indirettamente può esservi collisione di interessi. Il Tribunale di appello può concedere eccezionalmente delle deroghe limitatamente alle agenzie bancarie o di assicurazione a carattere strettamente locale.

²Il notaio non può associarsi o interessare nelle sue funzioni persone che si trovano in stato di incompatibilità con l'esercizio del notariato.

³Al notaio è permesso l'esercizio dell'avvocatura. Può associarsi esclusivamente con altro notaio o avvocato; eserciterà tuttavia la sua funzione sotto la propria responsabilità personale.

Divieto di pubblicità

Art. 12 ¹Il notaio deve astenersi dal fare qualsiasi pubblicità salvo gli avvisi destinati ad informare il pubblico dell'apertura o del cambiamento di uno studio notarile.

²Nella corrispondenza e carta da lettera, alla qualifica di notaio può essere aggiunta solo la menzione del titolo accademico o di quello d'avvocato, ad esclusione di ogni altra qualifica.

TITOLO II

Nomina e cessazione dei notai e loro cauzione notarile

SEZIONE I

Nomina dei notai

A. Pratica notarile

Condizioni di ammissione

Art. 13 Per essere ammesso alla pratica notarile è necessario:

1. essere cittadino svizzero e stabilmente domiciliato nel Cantone e avere l'esercizio dei diritti civili;
2. non essere stato condannato o non avere in corso procedimenti penali per reati intenzionali contrari alla dignità della professione;
3. aver tenuto condotta irrepreensibile nei 3 anni antecedenti la domanda;
4. non trovarsi in stato di fallimento o d'insolvenza comprovati da attestati di carenza di beni;
5. essere in possesso di regolare licenza liceale o di maturità federale e di un diploma di licenza, laurea o dottorato in diritto, rilasciato da un'università nazionale od estera, a seguito di completi studi giuridici.

Durata

Art. 14[2] La pratica notarile è eseguita:

1. per un periodo di un anno presso un notaio nel Cantone; essa può essere assolta contemporaneamente alla pratica legale nello stesso studio;
2. per un periodo di un mese presso un ufficio del registro fondiario e per il periodo di un mese presso l'ufficio del registro di commercio, dopo aver conseguito il certificato di capacità di avvocato.[3]

Istanza di ammissione

Art. 15 L'istanza corredata dai relativi documenti è presentata dall'alunno, controfirmata dal notaio, al Tribunale di appello il quale, verificandosi le condizioni lo ammette alla pratica notarile. Il periodo di pratica inizia a decorrere dalla data del decreto di ammissione.

Esercizio della pratica

Art. 16 ¹Il notaio è tenuto a procurare all'alunno occasione di esercitarsi nelle mansioni notarili.

²Presso l'Ufficio del registro fondiario e l'Ufficio del registro di commercio l'alunno coadiuva a tempo pieno l'ufficiale ed il capoufficio in tutte le loro mansioni. Il Consiglio di Stato provvede a una remunerazione per tale pratica.[4]

³Il notaio, l'ufficiale del registro fondiario e capo ufficio del registro di commercio notificheranno al Tribunale di appello ogni sospensione o interruzione della pratica. Trascorso 1 anno di pratica, l'alunno presenterà al Tribunale di appello un attestato, dal quale risulta presso chi ha svolto la pratica notarile e con quale esito e profitto; egli presenterà analogo certificato emesso dall'ufficiale del registro fondiario e dal capo ufficio del registro di commercio alla fine del periodo di pratica presso gli stessi.[5]

B. Esame notarile

Condizione di ammissione

Art. 17 Per essere ammesso all'esame notarile è necessario provare:

1. di essere domiciliato nel Cantone e di conoscere la lingua italiana;
2. di aver terminato con profitto la pratica notarile;
3. di possedere i requisiti di cui l'Art. 13 cifre 1-4 e Art. 14.

Istanza

Art. 18 Il candidato presenta istanza al Tribunale di appello, corredata dei documenti giustificativi. Verificandosi i requisiti per l'ammissione, il Tribunale di appello comunica le formalità da adempiere per presentarsi all'esame e fissa le date dello stesso.

Prova d'esame

Art. 19 ¹L'esame consiste in una prova scritta e una prova orale. Il candidato che supera la prova scritta è ammesso a quella orale; quest'ultima ha luogo in seduta pubblica avanti a una Commissione esaminatrice scelta dal Tribunale di appello e composta di quattro giudici d'appello e di tre notai.

²Le prove vertono sulle materie, nonché sulle leggi e regolamenti federali e cantonali attinenti all'attività notarile.

Esito dell'esame

Art. 20 ¹Se il candidato non supera la prova scritta o orale, il Tribunale di appello glielo comunica e ne fa iscrizione a protocollo.

²Il candidato non potrà ripetere la prova prima di un anno di nuova pratica presso un notaio o un ufficio dei registri, da comprovarsi nel modo previsto all'Art. 16.

³Il candidato che non supera l'esame di capacità ha la possibilità di ripeterlo al massimo per due volte.[6]

⁴Al candidato che supera l'esame il Tribunale di appello rilascia, facendone menzione a protocollo, il certificato di capacità.[7]

C. Ammissione all'esercizio del notariato

Requisiti

Art. 21 ¹Il candidato in possesso del certificato di capacità, che intende esercitare il notariato, deve presentare istanza al Tribunale di appello.

²Per essere ammesso all'esercizio del notariato, il candidato deve:

1. essere cittadino svizzero stabilmente domiciliato nel Cantone e avere l'esercizio dei diritti civili;
2. non essere stato condannato o non avere in corso procedimenti penali per reati

intenzionali contrari alla dignità della professione;

3. avere tenuto condotta irrepreensibile nei 3 anni antecedenti la domanda;
 4. non trovarsi in stato di fallimento o d'insolvenza comprovati da attestati di carenza di beni;
 5. non trovarsi in stato di incompatibilità previsto dalla presente legge;
 6. aver prestato una garanzia per l'importo di fr. 100'000.-;
 7. aver impresso il segno del proprio tabellionato nell'apposito protocollo e avervi scritto il proprio nome, cognome, paternità e luogo di origine;
 8. aver prestato avanti il presidente del Tribunale di appello o di chi ne fa le veci, il giuramento di obbedienza secondo la formula: "Io, N. N., giuro (o prometto solennemente) di essere fedele alla Costituzione federale e cantonale e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio; e così Dio mi aiuti!".
- ³Il Tribunale di appello, accertata l'esistenza dei requisiti che precedono, dichiara l'istante ammesso all'esercizio del notariato nel Cantone, gli rilascia il decreto di nomina e il diploma d'autorizzazione e fa analoga pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Tabellionato

a) forma

Art. 22 Il tabellionato è un sigillo di metallo, con cui il notaio contrassegna ed autentica gli atti. Esso deve rappresentare solo lo stemma del Cantone, con il nome, cognome, e qualificazione di notaio.

b) conservazione e sostituzione

Art. 23 ¹Il notaio non può né variare, né alterare in qualsiasi modo il proprio tabellionato.

²In caso di smarrimento o perdita del tabellionato, il notaio non può sostituirlo senza autorizzazione del Tribunale di appello, cui si dovrà notificare immediatamente il fatto dello smarrimento o della perdita, sotto comminatoria di ammenda.

³Conseguita l'autorizzazione a munirsi di un nuovo tabellionato, dovrà essere impresso il nuovo segno nel protocollo del Tribunale con la sottoscrizione del notaio. Il nuovo tabellionato porterà le rappresentazioni prescritte, ma dovrà avere una configurazione diversa dal primo.

⁴Il Tribunale di appello, in seguito a relativa istanza, permetterà al notaio che esercita in più uffici di tenere un secondo esemplare del tabellionato, identico al primo. Il segno del secondo esemplare dovrà pure essere impresso nell'apposito protocollo.

⁵Rinvenendosi il primitivo tabellionato, il notaio dovrà tosto consegnarlo al Tribunale di appello, il quale lo annullerà, facendovi praticare un'incisione in modo che sia riconoscibile, ma reso inservibile.

c) consegna per decesso

Art. 24 ¹Il tabellionato di un notaio defunto dev'essere trasmesso al Tribunale dagli eredi, su analogo invito del Tribunale, entro quindici giorni dal decesso, sotto comminatoria di una multa fino a fr. 100.-.

²Sarà annullato nel modo anzidetto.

SEZIONE II

Cessazione del notariato

Casi di cessazione

Art. 25 ¹Cessa dall'esercizio il notaio:

1. quando vi rinunci volontariamente, con dichiarazione scritta prodotta al Tribunale di appello;
2. quando venga colpito da interdizione o inabilitazione ai sensi del Codice civile o del Codice penale;
3. quando sia dichiarato fallito o siano stati rilasciati attestati di carenza di beni a suo carico, nonché durante il periodo di moratoria per concordato;
4. quando abbia perduto la cittadinanza svizzera;
5. quando sia stato condannato per reati intenzionali contrari alla dignità della professione;
6. quando abbia trasferito il domicilio fuori del Cantone;
7. quando venga a trovarsi in stato di incompatibilità con l'esercizio del notariato;
8. quando sia stato revocato dal Tribunale di appello;
9. quando la cauzione notarile risulti estinta o minorata.

²Spetta al Tribunale di appello di accertare d'ufficio la cessazione dell'esercizio del notariato quando esistono i motivi indicati nel presente articolo. Il decreto sarà immediatamente pubblicato nel Foglio ufficiale. Il Consiglio di disciplina notarile e l'Ordine dei notai segnalano al Tribunale di appello eventuali motivi di cessazione.

Istanza di riammissione

Art. 26 Il notaio può presentare istanza presso il Tribunale di appello per essere riammesso all'esercizio delle sue funzioni quando siano venute a mancare le cause che hanno determinato la cessazione.

Riammissione

Art. 27 ¹Salvo i casi in cui all'Art. 25 cifre 6, 7 e 9 e all'Art. 124, la riammissione può essere accordata una sola volta. Essa non viene concessa se non alla condizione:

1. che gli attestati di carenza di beni siano stati estinti;
2. che la condanna sia stata eliminata dal casellario giudiziale;[\[8\]](#)
3. che siano nuovamente adempiute le condizioni di cui all'Art. 21.

²Quando l'istante chieda di essere ammesso all'esercizio del notariato trascorso un periodo di cinque anni dalla cessazione o dal conseguimento del certificato di capacità, il Tribunale di appello ha la facoltà di sottoporlo a un nuovo esame.

Pubblicazione

Art. 28 I decreti concernenti la facoltà di esercitare il notariato devono essere pubblicati sul Foglio ufficiale.

Effetti della cessazione o sospensione

Art. 29 ¹Il notaio cessante o sospeso temporaneamente deve designare un notaio, possibilmente del distretto di sua residenza, per la conservazione del suo rogito e per il compimento degli atti che rimangono da farsi. Quando la designazione non fosse fatta o proposta entro un congruo termine, da fissarsi dal Tribunale di appello, questo la farà direttamente a suo esclusivo giudizio.

²Il notaio cessante o sospeso deve consegnare il suo tabellionato al Tribunale di appello.

Sanzioni

Art. 30 ¹Il notaio che, dopo la cessazione o la sospensione, prosegue nell'esercizio, incorre in una sanzione disciplinare, riservata l'azione penale.

²Gli atti compiuti dopo la pubblicazione nel Foglio ufficiale della cessazione o della sospensione sono nulli.

SEZIONE III *Cauzione notarile*

Scopo e portata

Art. 31 La cauzione viene imposta al notaio a garanzia dei diritti delle parti che venissero da lui pregiudicate nell'esercizio delle sue funzioni a copertura delle ammende e delle tasse a dipendenza della sua funzione.

Esercizio dei diritti sulla cauzione

Art. 32 ¹Le ragioni di credito sulla cauzione del notaio possono essere fatte valere dopo che una diffida a pagare entro un termine perentorio di 30 giorni è rimasta senza effetto.

²I crediti a carico della cauzione notarile, se contestati, devono essere stati accertati in forma definitiva dall'autorità giudiziaria.

³Le tasse o ammende devono fondarsi su titoli esecutivi.

Sospensione dell'esercizio

Art. 33 Sopra istanza di coloro che vantano simili pretese contro il notaio o d'ufficio, il Tribunale di appello, rispettivamente il Consiglio di disciplina notarile in pendenza delle azioni di accertamento, potranno sospenderlo dall'esercizio, quando appaia da un preventivo esame degli atti il presumibile fondamento delle domande di rivalsa sulla cauzione e quando emergano la colpa grave o la manifesta violazione dei doveri inerenti alla funzione notarile.

Forma della cauzione

Art. 34 ¹La cauzione notarile può essere prestata nei seguenti modi:

1. mediante costituzione in pegno di cartelle ipotecarie o di ipoteche al portatore sopra fondi siti in Svizzera.

La cartella ipotecaria dovrà essere depositata presso la Banca dello Stato, accompagnata dagli usuali estratti e certificati richiesti dalla Banca per le proprie operazioni. Il Tribunale di appello potrà richiedere in ogni tempo che il notaio provi la reale consistenza della garanzia ipotecaria prestata come cauzione;

2. mediante deposito di obbligazioni della Confederazione, di Cantoni e di Comuni riconosciute idonee, per l'effettivo importo della cauzione; tale deposito dovrà farsi alla

- Cassa cantonale o presso la Banca dello Stato;
3. mediante fideiussione solidale da parte della Banca dello Stato;
 4. mediante pegno di polizze d'assicurazione sulla vita, emesse da società aventi la loro sede principale nella Svizzera ed autorizzate a funzionare dal Consiglio federale, il cui valore di riscatto, accertato con dichiarazione dell'assicuratrice, sia almeno di fr. 100'000.-;
 5. mediante polizza di assicurazione di una società svizzera riconosciuta dal Consiglio federale per l'importo suddetto ed alle precise obbligazioni di garanzia solidale espressa dalla presente legge, senza clausole che restringano i termini della cauzione.
- ²L'assicuratore deve assumersi l'obbligo di notificare al Tribunale di appello la mora nel pagamento dei premi entro quindici giorni dal termine della scadenza ed ogni altro caso che comporti cessazione del contratto e la disdetta del contratto non avrà effetto se non dopo un mese dalla notifica suddetta. Il Tribunale di appello prenderà in tempo i provvedimenti del caso contro il notaio.
- ³La liberazione dell'assicuratore per il tempo precedente non può avvenire se non dopo la conferma della grida per lo svincolo della cauzione e quando non esistano o siano state liquidate le interposte contraddizioni.
- ⁴I modi di prestare cauzione possono essere combinati tra di loro.

Svincolo

a) procedura

Art. 35 ¹In caso di morte del notaio ed in caso di cessazione dell'esercizio la cauzione non sarà svincolata se non dietro pubblicazione di grida che renda di pubblica ragione la domanda di liberazione e diffidi i terzi a far valere sotto perenzione dei loro diritti le ragioni che pretendono di avere sulla cauzione notarile, entro un termine di almeno un mese dalla prima pubblicazione.

²La grida è pubblicata in modo analogo a quanto dispone l'Art. 92 della legge cantonale di applicazione e complemento del CCS. La stessa può essere pubblicata, in caso di morte del notaio, congiuntamente a quella per la devoluzione dell'eredità, purché sia, chiaramente ed in termini espressi, enunciato che la diffida si estende alle conseguenze dell'esercizio del notariato del defunto ed è diretta ad ottenere la liberazione della cauzione prestata per detto esercizio.

b) effetti

Art. 36 Spirato il termine della grida e spurgate – quando ve ne siano – le notificazioni fatte alla stessa e concernenti l'esercizio del notariato, la cauzione viene liberata con decreto del Consiglio di Stato, su preavviso del Tribunale di appello.

c) pretese non notificate

Art. 37 L'omessa notificazione di pretese alla grida non perime le eventuali ragioni di credito di natura civile a dipendenza dell'esercizio del notariato, ma estingue il diritto di farle valere sulla cauzione.

TITOLO III

Degli atti notarili

SEZIONE I

Principi generali

Pubblicazione degli atti pubblici

Art. 38 ¹Gli atti pubblici tra i vivi devono essere pubblicati alla contemporanea presenza del notaio, delle parti che si obbligano e, dove la legge lo richieda, dei testimoni e dell'interprete.

²La pubblicazione concerne l'intero testo dell'atto e degli inserti e avviene alternativamente o mediante lettura a chiara e ad alta voce da parte del notaio o mediante lettura personale delle parti. Se le parti comparenti non comprendono la lingua italiana la pubblicazione si limita alla lingua conosciuta.

³Le parti hanno facoltà di scegliere il genere di pubblicazione, che sarà menzionato nell'atto.

⁴I testimoni e l'interprete devono essere maggiorenni, conosciuti dal notaio e avere l'esercizio dei diritti civili.

⁵Per i testimoni e l'interprete fanno stato i motivi di esclusione previsti per il notaio all'Art. 59, sia nei confronti delle parti che del notaio.

⁶Per i testimoni che intervengono negli atti per causa di morte e di vitalizi è riservata la disciplina prevista dal Codice civile svizzero.

Identità delle parti

Art. 39 1Il notaio deve conoscere le parti, indicarne la generalità come previsto dall'Art. 42 e dichiarare di conoscerle nel testo dell'atto.

2L'identità delle persone sconosciute deve essere certificata mediante la presentazione di un documento ufficiale, di cui vien fatta menzione nell'atto. In casi di dubbio il notaio menziona nell'atto le dovute riserve, accanto all'indicazione dell'avvenuta legittimazione.

Comparente cieco, sordo o sordomuto

Art. 40 1Se un comparente è cieco, i testimoni dovranno espressamente attestare che il cieco, dopo udita la lettura dell'atto, ha dichiarato loro ed al notaio che l'atto riflette la sua precisa volontà, firmando in sua vece.

2Se è completamente sordo, dovrà leggere egli stesso l'atto alla presenza dei testimoni e del notaio.

3Il sordomuto potrà essere parte in un atto notarile solo quando, essendo capace di leggere e scrivere, prima di apporvi la sua firma, scriva sul documento che lo ha letto e che vi contiene la precisa sua volontà contrattuale.

4Tutte queste circostanze devono apparire da espresse menzioni nell'atto.

Firma dell'atto

Art. 41 1Tanto le parti quanto i testimoni, l'interprete ed il notaio sottoscrivono l'atto originale.

2Le parti che dichiarano di non sapere o di non poter sottoscrivere l'atto appongono, quando ne siano in grado, una croce od altro segno a mano. Il notaio fa menzione delle loro dichiarazioni e dei motivi addotti come impedimento a firmare.

3Se l'atto occupa più fogli, ogni foglio è firmato dalle parti e dal notaio, nonché dagli eventuali testimoni ed interprete.

Contenuto dell'atto

Art. 42[9] 1Il pubblico istromento deve contenere:

1. la data, che comprende l'indicazione del Comune, del giorno, mese ed anno;
2. nome, cognome e qualifica del notaio, nonché l'indicazione della sua residenza notarile nell'ambito della quale l'atto è rogato. In caso di omonimia, dovrà pure esser menzionata la paternità o altro dato personale distintivo;
3. nome, cognome, anno di nascita, luogo di origine o di nascita e indirizzo delle parti e degli eventuali testi ed interpreti. Se necessario si menzionerà il nomignolo e la paternità:
le ditte devono essere indicate con l'esatta denominazione iscritta a registro di commercio e con la menzione della sede;
le persone giuridiche non iscritte a registro saranno indicate con la denominazione giuridicamente rilevante;
4. la chiara formulazione dei patti o delle disposizioni che ne formano l'oggetto;
5. il pubblico istromento termina con l'indicazione della casa od altro luogo ove l'atto è pubblicato.

2A libera scelta delle parti e del notaio, il pubblico istromento può iniziare con le parole "Nel Nome del Signore".

Intervento di rappresentante

a) in generale

Art. 43 1Se nel pubblico istromento è stipulato un negozio a mezzo di un rappresentante o in nome di una persona giuridica o di una società, nell'atto deve essere esattamente indicato non solo il rappresentato, ma anche il rappresentante. Il notaio deve chiedere sia prodotta la prova del rapporto di rappresentanza e ne farà menzione nell'atto. Analogamente si deve procedere, se taluno agisce in base a un potere di disposizione su patrimonio altrui.[10]

2Se per disposizione legale è necessaria, per la stipulazione di un negozio, una speciale autorizzazione, anche questa deve essere prodotta per iscritto.

3I documenti concernenti la rappresentanza o un'autorizzazione devono essere autenticati, a meno che non provengano da un pubblico ufficio, e devono essere allegati all'istromento come inserti.

b) nei negozi immobiliari

Art. 44 1Di regola, non dev'essere chiesta agli organi iscritti di società commerciali o di società cooperative nessuna attestazione circa la formazione interna della volontà (estratti dei verbali di assemblee generali o di sedute del Consiglio di amministrazione) per quel che concerne i negozi immobiliari.

2I procuratori, invece, devono produrre in ogni caso la prova dell'autorizzazione speciale giusta l'Art. 459, cpv. 2 CO, ai fini di poter alienare o vincolare proprietà fondiaria.

3I rappresentanti di associazioni, fondazioni e corporazioni di diritto pubblico devono

legittimare la propria facoltà di rappresentanza mediante produzione delle risoluzioni degli organi competenti.

c) mancata presentazione della procura

Art. 45 ¹Su richiesta delle parti, il notaio può rogare l'istromento anche se fanno difetto i documenti di cui ai precedenti due articoli; dovrà tuttavia menzionarne la mancanza nell'atto.
²I documenti potranno poi essere direttamente trasmessi all'Ufficio dei registri competente a iscrivere il rapporto giuridico di cui trattasi, previa estrazione di una copia autentica che sarà riposta nell'atto.

Locale ad uso studio notarile

Art. 46 ¹Il notaio deve avere nel luogo di residenza un locale ad uso studio notarile, separato dagli uffici che servono ad altre attività, a eccezione di quella d'avvocato.
²Di regola riceve gli istromenti nel proprio studio, nello studio di un altro notaio o negli uffici di una pubblica amministrazione.

Lingua dell'atto

Art. 47 ¹Gli atti ricevuti dal notaio nella forma del pubblico istromento devono essere stesi in lingua italiana.
²I testamenti pubblici, i contratti successori ed i vitalizi possono essere stesi anche in altra lingua, limitatamente all'indicazione di ultima volontà o della volontà contrattuale.
³Gli altri atti pubblici possono essere interamente stesi anche in altra lingua, purché il notaio, le parti e i testi la conoscano.

Parte che non conosce la lingua dell'atto

Art. 48 ¹Se le parti o una di esse non conoscono in modo sufficiente la lingua italiana (o l'altra lingua), dovrà obbligatoriamente essere allegata all'originale dell'atto una fedele e completa traduzione firmata dalle parti, dal notaio e dagli eventuali testimoni ed interprete.
²Il notaio può provvedere personalmente alla traduzione, se conosce sufficientemente la lingua delle parti o di una di esse. Altrimenti fa intervenire un interprete, che deve avere i requisiti prescritti per i testimoni ed al quale sarà deferito il giuramento.
³La traduzione si pubblica come l'istromento.

Scrittura

a) in generale

Art. 49 ¹Gli originali degli atti possono essere scritti a mano o a macchina o con altro mezzo di scrittura o riproduzione meccanica, esclusi i sistemi che non danno assoluta garanzia di durata.
²Il notaio farà uso di carta bianca, resistente, in foglio semplice, di formato e intestazione notarile, scrivendo su di una sola facciata.
³Gli atti a mano devono essere scritti con inchiostro indelebile, in caratteri chiari e senza alcun vacuo, che non sia lineato.
⁴Restano riservate le disposizioni degli art. 51 segg. concernenti le modalità per apportare correzioni, variazioni o aggiunte.

b) delle cifre

Art. 50 ¹Negli atti notarili le date, le quantità e le somme si scrivono in lettere ed in numeri. Accadendo di doverle ripetere basterà esprimerle in numeri.
²Quando gli atti comprendono elenchi di oggetti, di valori o conteggi, come pure quando trattasi di inventari, certificati catastali, monti o lotti divisionali, ecc., basterà ripetere in lettere le cifre dei totali, o le somme a piè di colonna.

Correzioni

Art. 51 ¹Negli atti originali è vietato apportare variazioni mediante cancellature e abrasioni o sovrapposizioni e interposizioni di lettere o parole.
²Negli atti scritti a macchina sono permesse eccezionalmente quelle correzioni che si impongono senza possibilità di equivoco a dipendenza di evidenti errori involontari di trascrizione.

Variazioni e aggiunte

a) durante la stesura dell'atto

Art. 52 ¹Se occorre apportare variazioni o aggiunte nella compilazione dell'atto, debbono essere interlineate le parole levate o variate, in modo che possano leggersi anche dopo, facendone analoga annotazione più sotto.
²Quando vi sarà un'aggiunta od una variazione, il notaio apporrà nel corpo dell'atto e nel

luogo preciso ove la medesima è intesa, un segno o numero a suo arbitrio; ripeterà questo segno o numero più sotto, ed ivi scriverà in esteso l'aggiunta o variazione; occorrendone più di una, dovrà osservare che ciascuno dei segni o numeri sia diverso per non confondere l'uno con l'altro.

b) dopo la sottoscrizione

Art. 53 ¹Variazioni dopo le sottoscrizioni delle parti e degli eventuali testimoni e interprete, potranno essere apposte all'atto mediante nuove postille nuovamente sottoscritte o segnate dalle parti e, se del caso, dai testimoni e interprete.

²Le nuove postille possono essere apposte in ogni caso prima che le parti ed i testimoni siano licenziati.

³Possono pure essere apposte più tardi, a condizione che tutte le parti ed eventuali testimoni e interprete possono essere contemporaneamente riconvocati, che il notaio possa farsi riconsegnare tutte le copie autentiche dell'atto nel frattempo già rilasciate e che non sia ancora trascorso il termine per l'insinuazione della copia all'archivio notarile.

⁴Le postille apposte più tardi devono portare la nuova data e l'indicazione della ricomparsa contemporanea degli interessati; corrispondente menzione dev'essere fatta a rubrica nella colonna "osservazioni speciali".

c) annotazioni e postille non sottoscritte

Art. 54 Le annotazioni e le postille mancanti delle firme o che altrimenti contravvengono alle prescrizioni dei precedenti articoli, si hanno per non fatte, e per non interlineate le parole mancanti dell'annotazione analoga; il notaio è passibile di sanzione disciplinare, avuto riguardo della gravità delle infrazioni.

Inserti

Art. 55 ¹Gli inserti dell'atto dovranno, se possibile essere redatti su carta di formato uguale a quello notarile. Se ciò non fosse possibile, l'inserto dovrà essere convenientemente unito a un foglio di carta notarile.

²Gli inserti devono essere contrassegnati con una lettera alfabetica progressiva e con i numeri di rubrica dell'atto cui si riferiscono.

³Il notaio, le parti e gli eventuali testimoni e interprete devono firmare gli inserti.

Atti da trascrivere a registro fondiario

a) obblighi del notaio

Art. 56 ¹Nel ricevere gli atti pubblici concernenti rapporti giuridici che devono essere trascritti al registro fondiario, il notaio è in obbligo di verificare se esistano le condizioni richieste per la loro trascrizione, a descrivere l'oggetto e stendere le clausole conformemente alle prescrizioni regolanti la tenuta ed il funzionamento del registro fondiario.

²Quando non si riscontrano le condizioni richieste dalla legge per la trascrizione al registro fondiario, il notaio deve sospendere la redazione dell'atto ed avvertire le parti della deficienza affinché provvedano a ripararla.

b) richiesta di iscrizione

Art. 57 Il notaio è tenuto a presentare le richieste di iscrizione al registro fondiario, nell'interesse delle parti, a norma del diritto relativo.

Art. 58 ...[\[11\]](#)

Divieto di prestare il ministero

a) in generale

Art. 59 Il notaio non può prestare il suo ministero:

1. quando egli stesso, un suo ascendente o discendente, il suo coniuge, il suo partner registrato, fratello o sorella, zii o nipoti, generi, nuore o suoceri, intervengono all'atto notarile in qualità di parte o di rappresentante;[\[12\]](#)
2. quando è parte dell'atto notarile una società in nome collettivo in accomandita di cui egli o una delle persone di cui alla cifra 1, sia membro;
3. quando è parte dell'atto notarile una persona giuridica, una corporazione o un'azienda di diritto privato o di diritto pubblico di cui egli o una delle persone di cui alla cifra 1 faccia parte come direttore o amministratore o di cui abbia la rappresentanza di fronte a terzo con firma individuale o collettiva.
È riservata l'eccezione dell'Art. 61;
4. quando l'atto contiene qualche disposizione a suo favore o delle persone, società ed enti menzionati alle cifre 1, 2 e 3;
5. nei casi di esclusione previsti dal Codice civile svizzero per il testamento pubblico.

b) in caso di asta pubblica

Art. 60 In caso di asta pubblica, i motivi di esclusione menzionati al precedente articolo riguardano unicamente il rapporto fra il notaio e il proprietario del bene oggetto dell'asta.

c) in caso di atti interessanti enti pubblici

Art. 61 Se l'atto interessa un Comune, un'azienda comunale, un Patriziato o una Parrocchia, il fatto di essere cittadini, membri delle corporazioni od anche delle rispettive amministrazioni non impedisce al notaio, né ai testimoni o all'interprete di cooperarvi.

Obbligo di rifiutare il ministero

Art. 62 Il notaio deve rifiutare il suo ministero quando:

1. l'atto sia contrario alle leggi, ai buoni costumi ed all'ordine pubblico;
2. l'atto sia simulato, cioè non destinato per concorde volontà delle parti a spiegare l'effetto legale che comporta, ma diretto a cagionare ingiusto e fraudolento danno allo Stato o a terzi;
3. le circostanze gli facciano sorgere un dubbio fondato sulla capacità civile delle persone fisiche o rappresentanti di quelle giuridiche che a lui si presentano per contrarre;
4. appaia manifesta l'infermità o debolezza di mente di alcuno dei contraenti; se lo reputa necessario, il notaio può fare intervenire un medico che attesti la capacità mentale di un comparente facendone menzione nell'atto;
5. abbia ragionevole sospetto che la volontà di una parte sia stata determinata da coercizione; se lo reputa necessario, il notaio deve indagare quale sia la reale intenzione della parte prima di redigere l'atto di cui è richiesto.

Osservanza delle leggi fiscali

Art. 63 Il notaio deve vegliare che siano osservate ed osservare egli stesso lealmente le leggi fiscali della Confederazione e del Cantone.

Nullità dell'atto

Art. 64 Oltre i casi di nullità espressamente contemplati dalla presente legge o da altre leggi, sono nulli:

1. gli atti fatti dal notaio prima della prestazione del giuramento e dell'adempimento delle altre formalità previste dall'Art. 21;
2. gli atti fatti dal notaio che ha cessato dall'esercizio o che ne è stato sospeso o che ne è impedito a norma dell'Art. 11, dopo che la cessazione, la sospensione o l'impedimento venne reso pubblico nel Foglio ufficiale;
3. gli atti fatti contro il disposto degli art. 38, 39, 41, 42 cifra 1, 47 e 59 cifre 1, 2 e 3;
4. gli atti in contravvenzione con l'Art. 59 cifra 4, limitatamente alle disposizioni ivi indicate;
5. gli atti in contravvenzione con l'Art. 42 cifre 2 e 3, quando dall'omissione sorga incertezza sull'identità delle persone.

Conservazione degli originali

Art. 65 ¹Il notaio conserva con diligenza ed in luogo sicuro gli atti originali con i relativi allegati.

²Tranne per gli atti stesi in forma di brevetto, i notai non devono spossessarsi degli originali degli istromenti ricevuti, né essere obbligati a presentarli o deporli presso terzi, all'infuori dei casi previsti dalla legge o in forza di un giudicato o di un'ordinanza del giudice civile o penale competente, che ne ordini la esibizione.

Iscrizione nella rubrica notarile

Art. 66 ¹Gli istromenti pubblici ricevono un numero progressivo in ordine cronologico.

²Vengono iscritti a rubrica tosto che siano firmati.

³Gli inserti con il numero di rubrica del rogito cui si riferiscono sono collocati insieme al medesimo.

⁴Il numero di rubrica deve essere indicato su tutti i fogli di cui consta l'istromento. Ogni foglio deve portare una propria numerazione progressiva.

Rilegatura degli istromenti pubblici

Art. 67 ¹Gli istromenti pubblici, con i loro inserti, devono essere rilegati singolarmente con l'applicazione di una copertina e poi custoditi in ordine cronologico, oppure rilegati in fascicoli mensili o trimestrali o annuali.

²Fanno eccezione i testamenti pubblici, i rogiti di pubblicazione di testamenti e gli istromenti di deposito di testamenti olografi, che possono essere custoditi in ordine cronologico in classificatori.

Atti rogati da due o più notai

Art. 68 Qualora l'istromento pubblico sia rogato per il ministero di due o più notai, lo stesso dovrà portare il numero di rubrica di ogni notaio rogante. L'originale sarà depositato nei rogiti di uno qualsiasi dei notai, mentre gli altri ne devono conservare nella loro raccolta dei rogiti una copia autentica.

SEZIONE II

Delle copie di prima e ulteriore edizione

Copie di atti pubblici

a) rilasciate alle parti

Art. 69 ¹Il notaio, sua vita durante, purché non cessi dal notariato, ha diritto di rilasciare le copie degli atti di cui è rogato e di percepire gli emolumenti.

²Il notaio rilascia ad ognuna delle parti interessate una copia autentica di prima edizione degli istromenti ed atti fra i vivi, con l'indicazione del nome della parte che la riceve; sull'originale fa annotazione delle prime copie rilasciate.

³Se richiesto dalle parti, potrà rilasciare copie di ulteriore edizione.

⁴Nelle copie destinate al creditore di istromenti di obbligazioni ipotecaria al portatore si deve indicare se la copia è di prima o di altra edizione. Una copia di seconda o ulteriore edizione potrà essere rilasciata solo seguendo identica procedura come quella prevista dall'Art. 70.

⁵Se dopo aver consegnato la copia di prima edizione il notaio ne rilascia altre, qualificate ancor di prima edizione, incorre nella sanzione dell'ammenda, salvo l'obbligo di risarcimento dei danni che fossero derivati a terzi da tale fatto, riservata l'azione penale in caso di dolo.

b) a terze persone

Art. 70 ¹Il notaio può rilasciare copia o estratto di atti notarili a terze persone solo nel caso in cui il Tribunale di appello, sopra istanza del terzo o dell'autorità interessata, ne ordinasse l'estrazione dopo aver verificato la legittimità dei motivi della richiesta.

²In margine all'originale e nella dichiarazione di autenticità della copia, il notaio menzionerà la circostanza del rilascio della copia, indicando altresì la data dell'ordine del Tribunale.

c) forma

Art. 71 ¹Le copie autentiche sono o dei duplicati dell'originale, portanti le firme autentiche degli interessati, o delle trascrizioni conformi. Devono riprodurre anche gli inserti.

²Gli inserti possono essere ricopiati in aggiunta del testo dell'atto pubblico oppure allegati in copia. In questo secondo caso, ogni copia d'inserto dovrà portare una propria designazione dell'inserto e la menzione del numero di rubrica del rogito di cui fa parte.

³Le copie sono scritte su carta notarile come gli originali e devono riprodurre la carta notarile. Devono essere approntate con la macchina per scrivere o con altro mezzo di scrittura o riproduzione meccanica, compresi i duplicati dattilografici e la fotocopia ed esclusi solo quei sistemi che non danno sufficiente garanzia di congrua durata.

⁴I pubblici uffici cui sono destinate le copie autentiche non accetteranno le copie di atti la cui scrittura non è sufficientemente ordinata o nitida o non appare duratura (ciclostile ad alcool, fotocopia a raggi infrarossi, ecc.).

d) dichiarazione di conformità

Art. 72 ¹Le copie autentiche degli atti e, se del caso, le copie separate degli inserti (Art. 71 cpv. 2) devono portare in ogni caso una dichiarazione di conformità che inizia con la data dell'autentica, indica l'ufficio o la persona cui la copia viene rilasciata, l'avvenuta collazione e termina con la firma del notaio, con l'indicazione di proprio pugno, oltre al nome e cognome, della residenza e qualifica e l'impressione del tabellionato. La dichiarazione fa menzione dell'edizione nel solo caso dell'Art. 69 cpv. 4.

²La dichiarazione può essere apposta a mano o a macchina o anche mediante l'ausilio di un timbro riproducente le parti invariabili del testo.

³Ogni foglio della copia autentica deve portare un numero progressivo e il riferimento al numero di rubrica del rogito; ogni foglio della copia dovrà pure portare la firma del notaio e il segno del tabellionato. Lo stesso vale per ogni foglio di copie separate d'inserti, con l'avvertenza che dovrà inoltre essere indicata la designazione dell'inserto.

e) correzioni

Art. 73 Le omissioni o gli errori nella copia dell'atto possono venire corretti con una o più postille in margine od in fine, purché approvate dal notaio con la sua firma e con l'impressione del tabellionato.

f) estratti

Art. 74 Gli estratti conformi che contengono solo una parte dell'atto devono portare la data dell'atto, il nome e il cognome delle parti e dei testimoni, ed essere autenticati dal notaio, così come avviene per le copie.

g) copia difforme dall'originale

Art. 75 Se la copia non è estratta secondo le norme precedenti, non ha carattere di autenticità in quella parte che è difforme dalle stesse. Il notaio è passibile di un'ammenda disciplinare salvo l'azione penale in caso di doloso rilascio di copia difforme dall'originale.

SEZIONE III Delle rubriche

Rubriche

a) degli istromenti

Art. 76 ¹Ogni notaio deve avere e tenere sempre a giorno le seguenti rubriche:

- a) quella degli istromenti, consistente in un registro legato, con le facciate numerate e distinte in colonne, dove si iscrivono giorno per giorno tutti gli atti e contratti ricevuti. Ciascuna pagina contiene delle colonne, destinate a ricevere:
1. Il numero progressivo di rubrica.
 2. Il giorno, mese e anno in cui l'atto fu sottoscritto e pubblicato.
 3. La natura dell'atto.
 4. Il valore capitale espresso nell'atto o determinato dalle autorità competenti.
 5. Il nome, cognome e domicilio delle parti.
 6. Il nome e cognome dei testimoni.
 7. L'elenco degli allegati o inserti.
 8. Le osservazioni speciali.

La rubrica è firmata dal notaio e contrassegnata con il tabellionato in calce a ogni pagina;

b) dei brevetti

- b) quella dei brevetti con l'indicazione della data, della natura dell'atto, dei nomi delle parti o dei firmatari e della persona che ha ritirato il documento originale.

²Tutte le iscrizioni devono portare un numero progressivo d'ordine, che dev'essere ripetuto nell'originale dell'atto, mancando il quale non riveste carattere di autenticità.

Omissione di iscrizione nella rubrica

Art. 77 Salvo l'azione penale in caso di dolo, il notaio che omettesse le iscrizioni nelle rubriche, o non lo facesse in ordine cronologico, o con data non corrispondente alla realtà, sarà passibile di un'ammenda e anche della sospensione dall'esercizio, a seconda della gravità della colpa.

SEZIONE IV Degli atti per causa di morte

Forma

Art. 78 ¹La forma delle disposizioni per causa di morte, quali testamento pubblico, il contratto successorio e quello vitalizio, è retta dalle disposizioni del CCS e dalla legge cantonale di applicazione e complemento dello stesso.

²Nei testamenti pubblici il notaio dovrà interrogare il testatore se voglia disporre qualche legato a favore di istituzioni di pubblica beneficenza e menzionare nell'atto la risposta o disposizione, qualunque essa sia.

Ostensione dell'originale e rilascio di copie a terzi

Art. 79 Il notaio non può né ostendere l'originale, né rilasciare copie di testamento di persona vivente se non al testatore, sotto pena della sospensione dall'esercizio del notariato.

Pubblicazione dei testamenti

a) di persona domiciliata nel cantone

Art. 80^[13] Il notaio che ha ricevuto o è depositario di un testamento pubblico od olografo, alla morte del testatore, deve procedere alla pubblicazione davanti al Pretore competente del luogo dell'aperta successione mediante istromento, previa esibizione del certificato di decesso, a norma delle disposizioni del diritto civile federale e cantonale.

b) di persona domiciliata all'estero

Art. 81^[14] ¹La pubblicazione di testamenti ricevuti o depositi presso un notaio ticinese da

persone domiciliate all'estero al momento del loro decesso può essere fatta dal notaio davanti alla Pretura della propria residenza notarile; l'effetto materiale della pubblicazione è retto dalla legge che disciplina la successione.

²Se il testatore è cittadino ticinese la pubblicazione avverrà davanti al Pretore competente del luogo di attinenza.

³Se il testatore è cittadino di un altro Cantone il notaio trasmette il testamento all'autorità competente del luogo di attinenza.

Richiesta di consegna dell'originale da parte di autorità confederata o estera

Art. 82 ¹Accadendo che l'autorità confederata od estera del luogo dell'aperta successione richieda, d'ufficio o ad istanza degli eredi, la consegna dell'originale del testamento, l'istanza deve essere rivolta al Tribunale di appello, il quale autorizzerà il notaio alla trasmissione dopo avere accertata la competenza dell'autorità richiedente.

²Prima di spossessarsi dell'originale, il notaio ne estrae una copia conforme.

³Della consegna è fatta menzione nella rubrica.

⁴Il notaio è tenuto, malgrado la consegna dell'originale, ad insinuare all'archivio notarile la copia del testamento.

Revoca del testamento

Art. 83 ¹Quando il testatore voglia revocare un testamento pubblico mediante la distruzione del documento, egli deve firmare insieme con il notaio un verbale constatante l'avvenuta materiale distruzione (lacerazione, combustione, radiazione, ecc.), che resterà in luogo dell'atto e del quale sarà fatta menzione nella finca delle osservazioni della rubrica.

²Se invece il testatore chiede al notaio la consegna dell'originale del testamento pubblico, questi non dovrà aderire alla richiesta se non quando il testatore abbia fatto presso di lui un atto di revoca nella forma del testamento pubblico.

³Dell'avvenuta revoca e della consegna dell'originale sarà fatta menzione nella rubrica ed annotazione in calce al testamento restituito.

Controllo dei decessi

Art. 84 Il notaio, alla fine di ogni anno, farà sommaria e discreta indagine con riguardo ai testamenti pubblici da lui rogati e ai testamenti olografi presso di lui depositati, per sapere se i testatori sono ancora in vita o, se ve ne siano di decessi, per procedere alla pubblicazione dei testamenti.

SEZIONE V Dei brevetti

Brevetto

a) patti fatti per brevetto

Art. 85 ¹Possono essere fatti per brevetto:

1. le autenticazioni di firme e di sottoscrizioni, i verbali, gli inventari, le autenticazioni di copie o estratti di documenti non costituenti pubblico istromento, i processi verbali divisionali, le offerte di pagamento, le delazioni di giuramento, gli attestati di data certa;
2. in genere le dichiarazioni, attestazioni e constatazioni che vengono richieste al notaio in quanto la legge non le riserva ad altra autorità;
3. a richiesta di parte, tutti gli atti per i quali la legge non prevede le forme dell'atto pubblico.

²Il brevetto dev'essere interamente steso dal notaio o da persona di sua fiducia; deve portare la data ed è firmato, se del caso, dalle parti interessate, dal notaio e dagli eventuali testi e interprete, con le indicazioni di cui l'Art. 42, cifre 1, 2 e 3.

³Quando non deve essere prodotto a un pubblico ufficio, l'originale dell'atto, di regola, è consegnato alle parti. Le parti possono chiedere l'estrazione di altri esemplari conformi all'originale, di cui sarà fatta menzione nel testo.

b) forma

Art. 86 ¹I brevetti possono essere scritti a mano o con macchina per scrivere. Gli spazi vuoti all'interno del testo devono essere lineati.

²Il notaio deve apporre di propria mano il suo nome, cognome, residenza e qualifica. Ogni foglio deve portare un proprio numero progressivo, con il riferimento al numero di rubrica, la firma del notaio e l'impressione del tabellionato.

³Di tutti i brevetti il notaio è tenuto a fare immediata iscrizione nell'apposita rubrica, dando il numero d'ordine progressivo che loro compete, sotto comminatoria dell'ammenda e salva l'azione penale in caso di dolo.

4Il testo invariato delle autenticazioni di firme e di sottoscrizioni e delle autenticazioni di copie od estratti di documenti può essere anche apposto a mezzo di un timbro.

Autentica di firma

Art. 87^[15] 1Il notaio certifica l'autenticità delle firme e dei segni a mano degli incapaci a firmare, apposti ai documenti concernenti rapporti giuridici che non chiedono l'atto pubblico per la loro validità, nei soli casi:

1. in cui la firma o il segno siano stati apposti in sua presenza e vista dal sottoscrittore o che questi gli dichiari, personalmente e di presenza, che la firma o sottoscrizione fu fatta da lui stesso. In entrambi i casi, la parte comparsa deve essere conosciuta dal notaio o la sua identità certificata nel modo prescritto dall'Art. 39;
2. in cui il notaio si sia personalmente accertato, per telefono, dal sottoscrittore, persona a lui conosciuta, che quest'ultimo ha apposto la firma o il segno.

2Mancando nel testo la dichiarazione dell'autenticità della sottoscrizione, il certificato è nullo e il notaio che l'ha rilasciato va soggetto a misura disciplinare, riservata l'azione penale.

Certificazioni su documenti privati

Art. 88 Il notaio ha qualità per certificare su di un documento privato:

1. quando e da chi tale documento gli è stato esibito;
2. quando e da chi tale documento è stato firmato in sua presenza.

Certificato di conformità

a) premesse

Art. 89 1Il notaio ha qualità per certificare conformi agli originali le copie di atti estratti, inserti ed altri documenti presso di lui depositi, come pure di protocolli di autorità, di partite di libri commerciali od altri documenti esibitigli, sopra domanda di chi vi ha legittimo interesse.

2Tali certificati di conformità valgono unicamente ad attestare l'identità delle copie con gli originali, ma non si estendono alla verità delle enunciazioni ed all'autenticità delle sottoscrizioni apparenti negli originali stessi.

b) collazione

Art. 90 Il notaio richiesto di simili attestazioni deve dichiarare espressamente di avere collazionato personalmente la copia confrontandola con l'originale ed indicare sommariamente lo stato di quest'ultimo e quale parte sia stata riprodotta (pagine, foglio, ecc.).

Inventari giudiziali, divisioni

e offerte di pagamento

Art. 91 1Il notaio stende gl'inventari giudiziali, gli atti concernenti divisioni e le offerte di pagamento a norma della procedura civile. Può redigere verbali diretti a constatare la realtà di fatti materiali cadenti sotto i suoi sensi nei soli casi in cui la legge non riservi ad altre autorità tali constatazioni.

2Può ricevere il giuramento di una parte, quando le leggi estere o svizzere lo richiedono per rendere efficiente un atto.

Protesti cambiari

a) presentazione della cambiale

Art. 92 1Al notaio spetta di levare i protesti cambiari a norma degli art. 1034 segg. del CO. Le interpellanze alle persone fisiche od a rappresentanti di quelle giuridiche contro le quali è levato il protesto devono essere fatte personalmente dal notaio.

2È vietato al notaio di servirsi di altre persone od anche di limitarsi a muovere le interpellanze e ricevere le risposte a mezzo del telefono.

b) forma

Art. 93 L'atto di protesto è dispensato dalle formalità degli atti pubblici, dall'iscrizione nelle rubriche e dall'insinuazione dell'archivio.

c) conservazione delle copie

Art. 94 1Ogni notaio deve conservare le copie dei protesti, disposte in ordine cronologico e numerate, firmandole e munendole del segno del tabellionato.

2Le copie possono essere trascritte in apposito registro.

d)

Art. 95 ...^[16]

**e) violazione delle norme
sull'estensione dei protesti**

Art. 96 Le violazioni delle norme prescritte per l'estensione dei protesti sono passibili delle sanzioni disciplinari previste dalla presente legge. Quando il notaio omette ripetutamente d'iscrivere al registro dei protesti uno o più atti o di tenere le copie, la sanzione dovrà essere quella della sospensione dall'esercizio fino a sei mesi.

TITOLO IV

Dell'archivio notarile, delle insinuazioni allo stesso e della conservazione degli atti

SEZIONE I

Archivio notarile

Atti da insinuare

Art. 97 ¹Il notaio è tenuto ad insinuare all'archivio notarile del Distretto della sua residenza principale una copia autentica degli atti ricevuti sotto forma di pubblico istromento, entro il 15 del mese successivo a quello della ricevuta.

²Il testamento pubblico di persona vivente viene notificato all'archivio con un atto contenente la data, il numero di rubrica e l'indicazione trattarsi di testamento di persona vivente. La copia integrale viene insinuata soltanto dopo la morte del testatore e la lettura e pubblicazione del testamento.

³Della distruzione o della revoca del testamento sarà fatta semplice ed immediata notifica all'archivio.

⁴Queste disposizioni si applicano anche all'istromento di deposito di un testamento olografo, previsto dall'Art. 79 della legge di applicazione e complemento del CCS.

⁵I contratti successori e di vitalizio sono soggetti all'obbligo della insinuazione all'archivio fin dal momento della loro stipulazione.

Mancata o tardiva insinuazione

a) in generale

Art. 98 ¹L'istromento pubblico produce i suoi effetti legali anche in difetto di insinuazione all'archivio. Tuttavia il notaio è passibile di un'ammenda di fr. 5.- per ogni atto non insinuato e per ogni mese di ritardo, da applicare dall'archivista, salvo ricorso al Consiglio di disciplina notarile entro il termine di 15 giorni.

²Se il ritardo supera i tre mesi o in caso di ingiustificate recidive da parte del notaio, l'archivista fa rapporto al Consiglio di disciplina notarile, il quale potrà applicare sanzioni maggiori a seconda della gravità del caso.

b) in caso di deficienze

Art. 99 Viene considerata come tardiva insinuazione della copia all'archivio il fatto che il notaio, invitato dall'archivista a rimediare a qualche deficienza della copia prodotta, ritarda senza giustificato motivo oltre i 15 giorni a riparare la deficienza.

c) numero d'archivio delle copie tardive

Art. 100 L'archivista non può sospendere l'iscrizione nei registri delle copie posteriori di data ad altre che non furono insinuate: quando vengono prodotte quelle tardive, fatta menzione del ritardo avveratosi, dà loro il numero di archivio progressivo secondo la data dell'insinuazione.

**Insinuazione di copie di atti di notaio
defunto o cessato**

Art. 101 ¹I depositari dei rogiti dei notai defunti o che vengono incaricati di supplire altri notai sono tenuti ad insinuare le copie ed in genere ad adempiere a tutti gli obblighi che incombevano ai notai cessati.

²Le spese e tasse, le ammende, che non è più possibile incassare dalle parti, dal notaio o dai suoi eredi, sono prelevate sulla cauzione notarile, dietro autorizzazione del Tribunale.

Ricevuta d'archivio e supplemento di bollo

Art. 102 L'archivista rilascia al notaio una ricevuta degli atti insinuati o di semplice notifica, preleva i supplementi di bollo presso le parti e segnala al Consiglio di disciplina notarile i casi di ritardata insinuazione per le misure adeguate.

Rilascio di copie da parte dell'archivista

Art. 103 ¹L'archivista non può rilasciare copia di istromenti insinuati all'archivio ed appartenenti al rogito di notai tuttora esercenti o dei quali essi sono depositari, senza un'autorizzazione del Tribunale, che l'accorda soltanto quando sia constatata l'impossibilità di

ottenere la copia dal notaio rogato o depositario.

²Rilascia, invece, copia o estratti di istromenti i cui originali si trovano in deposito presso l'archivio a coloro che giustificano un legittimo interesse ad averli e lo Stato percepisce gli onorari stabiliti dalla tariffa per le copie di ulteriore edizione.

Indagini su atti presso l'archivio

Art. 104 L'archivista è tenuto a permettere indagini e fornire notizie a chiunque giustifichi un legittimo interesse circa il notaio che ha rogato l'atto, circa i depositari dei notai defunti e, in genere, circa quanto occorre per conoscere dove e da chi si possa avere copia di un determinato istromento.

Sorveglianza

Art. 105 Gli archivisti notarili sono soggetti alla sorveglianza del Tribunale d'appello, che applica le sanzioni disciplinari richieste dal caso.

Archivio cantonale

Art. 106 ¹L'archivio cantonale riceve in custodia gli originali dei rogiti e le rubriche dei notai defunti o cessanti, dei quali non si trovasse il depositario, o questi intendesse spossessarsi.

²Prima di riceverli deve essere eretto, in contraddittorio con il deponente, un inventario di consegna, constatante lo stato o il fatto della loro mancanza. Questo verbale va conservato unito alla rubrica degli istromenti del rogito di cui si tratta.

SEZIONE II

Conservazione dei rogiti dei notai che cessano dall'esercizio

Proprietà dei rogiti

Art. 107 ¹Il notaio è proprietario dei rogiti da lui ricevuti vita sua durante, salvo le discipline circa la conservazione e la trasmissione degli stessi contenute nella presente legge.

²I rogiti sono dichiarati esclusi dal fallimento e dal pignoramento e sono inalienabili durante l'esercizio professionale del notaio.

Deposito di rogiti di notaio defunto o cessato

Art. 108 ¹In caso di morte del notaio, i di lui eredi e, in caso di cessazione dell'esercizio del notariato, il notaio stesso, designeranno un altro notaio, il quale riceve in deposito e custodia gli atti, cura il rilascio delle copie ed il compimento degli obblighi inerenti.

²Quando non avvenga la designazione del depositario, malgrado una diffida a farla entro quindici giorni, il Tribunale di appello la fa direttamente, oppure ordina il deposito del rogito presso l'archivio cantonale.

Consegna dei rogiti al depositario

Art. 109 La consegna avviene in ossequio alle formalità di cui l'Art. 106 cpv. 2. Il depositario, se è un notaio, deve corrispondere al notaio cessato od ai suoi eredi il terzo degli onorari.

Passaggio di proprietà al depositario

Art. 110 Dopo anni dieci dalla morte del notaio o dalla cessazione dell'esercizio, il rogito passa in proprietà del depositario o dello Stato e cessa il diritto di partecipazione agli onorari sancito dall'articolo precedente.

Registro dei depositi

Art. 111 ¹Del deposito dei rogiti viene tenuto apposito registro presso la cancelleria d'appello.

²Di ogni trapasso di rogiti e di ogni designazione di notaio supplente o depositario viene data pubblica notizia mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale a cura della Cancelleria d'appello.

Notifica della morte di un notaio

Art. 112 Gli eredi di un notaio defunto e gli ufficiali dello Stato civile del luogo di decesso sono tenuti a notificare prontamente al Tribunale di appello la morte del notaio.

TITOLO V

Onorari e spese del notaio

Tariffa

Art. 113^[17] Il limite massimo dell'onorario e delle spese, al cui rimborso ha diritto il notaio,

è stabilito dalla tariffa.

Onorario e rimborso spese

a) superiore alla tariffa

Art. 114 Il notaio che esige onorari superiori a quelli legali o rimborsi di spese superiori a quelle realmente sopportate, è obbligato alla retrocessione e va soggetto a un'ammenda corrispondente all'importo indebitamente percepito.

b) inferiore alla tariffa

Art. 115^[18] Non contravviene ai propri doveri professionali il notaio che applica onorari inferiori a quelli massimi stabiliti dalla tariffa.

Reclami

Art. 116 Il Consiglio di disciplina notarile è l'autorità competente per decidere i reclami circa gli onorari e le spese richiesti dai notai per gli atti indicati nella tariffa notarile. Con l'approvazione data dal Consiglio di disciplina notarile, la parcella acquista forza esecutiva, ai sensi dell'Art. 80 LEF.

Surrogazione

Art. 117 Il notaio è surrogato nei diritti dello Stato verso le parti debentrici per le tasse e spese da lui anticipate. Le parti sono debentrici solidali in suo confronto per il pagamento degli onorari ed il rimborso delle spese concernenti l'atto notarile compiuto. Il notaio prima di ricevere un atto, può chiedere alle parti un deposito della somma approssimativamente occorrente al pagamento degli onorari e delle spese effettive dipendenti dall'atto stesso.

TITOLO VI Disciplina del notariato

Organi

Art. 118 Organi disciplinari sono:

1. il Consiglio di Stato;
2. il Tribunale di appello;
3. il Consiglio di disciplina notarile.

Consiglio di Stato

Art. 119 La superiore vigilanza sul notariato spetta al Consiglio di Stato, il quale stabilirà per regolamento le norme attinenti ai rapporti tra i notai ed i pubblici Uffici dei registri e le norme particolari riguardanti la carta notarile, nonché la scrittura degli atti originali e delle copie.

Tribunale di appello

a) competenze

Art. 120 La Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale di appello,

1. esercita la vigilanza sopra i notai e gli archivi notarili;
2. esegue la visita e le ispezioni annuali a mezzo di uno o più ispettori designati fra i suoi membri;
3. emana le norme regolamentari e le istruzioni;
4. dà le direttive quando l'interpretazione della legge appare dubbia;
5. attesta l'autenticità delle sottoscrizioni e dei sigilli notarili ai fini delle legalizzazioni consolari, riservate le diverse disposizioni dei trattati internazionali^[19];
6. decide sulla revoca dalle funzioni di notaio;
7. esercita tutte le altre competenze assegnate da questa legge al Tribunale di appello, ad eccezione del conferimento del diploma di notaio.

b) protocollo delle decisioni su questioni di principio o di sanzioni disciplinari

Art. 121 ¹Le decisioni involgenti questioni di principio e le sanzioni disciplinari devono essere prese collegialmente e venire registrate in apposito protocollo.

²Sono firmate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

c) ispezioni

Art. 122 ¹La sorveglianza diretta viene esercitata a mezzo dell'ispettore designato dal Tribunale fra i suoi membri a norma della legge organica giudiziaria.

²Accadendo di dover far ulteriori visite per negligenza o trascuratezza del notaio, allo stesso

saranno caricate le spese occasionate, insieme con le misure disciplinari prese.

d) autentiche

Art. 123 Il Tribunale, a mezzo della sua cancelleria, dichiara l'autenticità delle sottoscrizioni e dei sigilli dei notai ai fini delle legalizzazioni consolari. Tale autenticità può essere attestata anche dai pretori.

e) revoca dalle funzioni di notaio

Art. 124 ¹Il Tribunale di appello revoca dalle funzioni il notaio al quale vengono a mancare i requisiti per l'ammissione al notariato (Art. 21) o contro il quale si verifica un caso di cessazione (Art. 25) se non vi è rinuncia volontaria.

²Il Tribunale di appello può inoltre revocare dalle funzioni il notaio che per provata infermità, debolezza di mente o sopraggiunta manifesta incapacità, non adempie convenientemente ai doveri del suo ufficio e mette in pericolo gli interessi delle persone che fanno ricorso alla sua opera. La revoca, in questo caso, non sarà pronunciata se non quando una formale ingiunzione da parte del Tribunale di astenersi dall'esercizio sia rimasta senza effetto. Lo stato mentale o di salute dovrà essere attestato da un collegio di tre periti medici, uno dei quali designato dal notaio.

Consiglio di disciplina notarile

a) composizione

Art. 125 ¹Il Consiglio di disciplina notarile si compone di due magistrati dell'Ordine giudiziario nominati dal Tribunale di appello e di due notai designati dall'Ordine dei notai. Esso è presieduto da un magistrato nominato dal Tribunale di appello. Esso nomina un vicepresidente, che deve essere un notaio.

²In mancanza di uno o più membri, il Consiglio si completa, a cura del presidente, con un magistrato ove si tratti di sostituire un magistrato ed un notaio ove si tratti di sostituire un rappresentante dell'Ordine dei notai. Tale completamento, nei casi di ricusa, di autoricusa o d'impedimento per altri motivi del presidente del Consiglio, sarà fatto a cura del vicepresidente.

³I membri del Consiglio di disciplina notarile possono essere ricusati per le cause previste dall'Art. 126 del Codice di procedura civile.

⁴La cognizione dei motivi di ricusa spetta al Consiglio stesso, composto dei membri non ricusati e dei supplenti, scelti in conformità del cpv. 2.

⁵Se è ricusato l'intero Consiglio di disciplina notarile, il Consiglio di Stato ne costituisce uno straordinario, sorteggiando due magistrati dell'Ordine giudiziario e due notai.

⁶Le ricuse debbono essere proposte con istanza motivata in conformità degli art. 27 segg. Codice di procedura civile. Il relativo giudizio viene pronunciato con la massima celerità ed inappellabilmente, senza obbligo di sentire oralmente il notaio o le parti in contraddittorio.

b) competenze

Art. 126 Il Consiglio è competente a:

1. reprimere in via disciplinare gli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore o la fiducia che in lui ripone il pubblico;
2. decidere i reclami circa le parcelle notarili, ai sensi dell'Art. 27 della legge sulla tariffa notarile;
3. segnalare d'ufficio al magistrato competente i notai ritenuti autori di atti contrari alla legge nell'esercizio della loro professione.

c) interventi disciplinari

Art. 127 ¹Il Consiglio di disciplina notarile, d'ufficio o su rapporto del Consiglio dell'Ordine dei notai, dell'ispettore, delle Autorità federali e cantonali, e di qualunque altra persona interessata, applica inappellabilmente le seguenti pene disciplinari, secondo la gravità della colpa e le conseguenze possibili:

1. l'ammonizione;
2. l'ammenda sino a fr. 5'000.-;
3. la sospensione dall'esercizio fino ad 1 anno;
4. la proposta al Tribunale d'appello di revoca dall'esercizio.

²Di ogni pena disciplinare applicata sarà data comunicazione al Tribunale d'appello. È in facoltà del Consiglio di disciplina di ordinare la pubblicazione delle sue decisioni nel Foglio ufficiale.

³La pubblicazione delle decisioni di sospensione o di revoca dall'esercizio è obbligatoria.

⁴Entro 15 giorni dall'intimazione della sanzione disciplinare, il notaio può ricorrere alla Camera per l'avvocatura e il notariato.[\[20\]](#)

Sospensione provvisoria del notaio

Art. 128 ¹Il Consiglio di disciplina può sospendere provvisoriamente il notaio dalle sue funzioni, quando, in un giudizio di apparenza emergono contro lo stesso fondati indizi di un reato intenzionale per atti contrari alla dignità professionale.

²Entro 10 giorni dall'intimazione della decisione di sospensione, il notaio può ricorrere alla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale di appello; il ricorso non ha effetto sospensivo.

³Per tutto il periodo di sospensione il notaio deve consegnare il tabellionato e designare un notaio per la conservazione dei suoi rogiti.

⁴La decisione di sospensione dev'essere comunicata agli ufficiali dei registri; essa non va pubblicata sul Foglio ufficiale.

Norme generali

a) diritto di essere sentiti

Art. 129 Prima di pronunciare le sanzioni disciplinari o decidere la sospensione provvisoria, il Tribunale di appello, rispettivamente il Consiglio di disciplina notarile, hanno l'obbligo di contestare al notaio le imputazioni che gli vengono mosse ed esibire gli atti relativi, tenendo conto del segreto istruttorio, e udire le sue giustificazioni. Se il notaio a ciò invitato non le fornisce entro il termine assegnatogli la Camera per l'avvocatura e per il notariato, rispettivamente il Consiglio di disciplina notarile, deliberano secondo il caso.

b) poteri di indagine

Art. 130 Dovendosi appurare fatti e circostanze relativi al procedimento disciplinare o alla sospensione provvisoria, il Tribunale di appello, rispettivamente il Consiglio di disciplina notarile, possono valersi dell'opera degli ispettori notarili. Gli uffici pubblici del Cantone sono tenuti a fornire le notizie loro richieste dal Tribunale di appello, rispettivamente dal Consiglio di disciplina notarile, i quali sono abilitati ad assumere testimoni, con delazione del giuramento, ordinare o far ordinare sequestri e perquisizioni e, in genere a valersi di tutti i mezzi consentiti dalla procedura penale.

c) notifica di procedimenti penali contro un notaio

Art. 131 I magistrati dell'Ordine penale comunicano d'ufficio al Consiglio di disciplina notarile l'apertura di un procedimento penale contro un notaio.

TITOLO VII

Entrata in vigore, disposizioni transitorie e abrogative

Candidati già iscritti alla pratica

Art. 132 La presente legge si applica a tutti i candidati iscritti alla pratica senza che l'abbiano conclusa con l'ottenimento del certificato di capacità, secondo le disposizioni precedenti, entro due anni dalla sua entrata in vigore.

Attestato per persone che non esercitano il notariato

Art. 133 Le persone che sono state ammesse all'esercizio del notariato giusta la precedente legislazione sul notariato e che hanno tuttavia cessato o cesseranno l'esercizio per incompatibilità o per altri motivi ricevono dal Tribunale di appello un attestato circa gli esami superati, che sarà valido a titolo per la riammissione al notariato, sempreché ne ricorrano gli altri requisiti.

Incompatibilità

Art. 134 I notai che con l'entrata in vigore della presente legge venissero a trovarsi in uno stato d'incompatibilità potranno continuare ad esercitare le funzioni di notaio per un periodo di quattro mesi dall'entrata in vigore della stessa. Entro la fine di detto periodo dovranno optare o per le funzioni di notaio o per le cariche, funzioni, impieghi o professioni incompatibili con il notariato.

Adeguamento della garanzia

Art. 135 ¹La garanzia prestata dal notaio, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, mediante costituzione di ipoteca nominativa, mantiene la propria validità.

²L'aumento dell'importo della garanzia a franchi 100'000.- è applicabile anche per i notai già attualmente ammessi all'esercizio del notariato. Il Tribunale di appello fisserà un termine entro il quale la nuova garanzia dovrà essere prestata, pena la cessazione dell'esercizio.

Contratti nella forma della legislazione precedente

Art. 136 I contratti preliminari, le promesse di vendita o di recupero di beni immobiliari (Art. 216/2 CO) e le promesse di prestare fideiussione e le procure speciali a prestare fideiussioni (Art. 493 CO) stipulati prima dell'entrata in vigore del testo unico 25.7.1967 nella forma del brevetto conservano la loro efficacia giuridica.

Modifica della LAC CCS

Art. 137 Sono modificati i seguenti articoli della legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero:

Art. 19 cpv. 2[21]

Art. 26[22]

Modifica della legge organica giudiziaria

Art. 138[23] All'art. 22 della legge organica giudiziaria civile e penale la lett. G[24] è modificata come segue:

Norme abrogate

Art. 139 Sono abrogate la legge sul notariato, testo unico del 25 luglio 1967 e tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

Entrata in vigore

Art. 140 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.[25]

Pubblicata nel BU **1985**, 217.

[1] Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.

[2] Art. modificato dalla L 30.11.1992; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1993, 43.

[3] Cifra modificata dalla L 20.2.2006; in vigore dal 21.4.2006 - BU 2006, 147: La pratica notarile eseguita sulla base del diritto precedente è valida per l'ammissione all'esame notarile. Precedente modifica: BU 1997, 397.

[4] Cpv. modificato dalla L 20.2.2006; in vigore dal 21.4.2006 - BU 2006, 147.

[5] Cpv. modificato dalla L 20.2.2006; in vigore dal 21.4.2006 - BU 2006, 147.

[6] Cpv. modificato dalla L 30.11.1992; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1993, 43.

[7] Cpv. introdotto dalla L 30.11.1992; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1993, 43.

[8] Cifra modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 18.

[9] Art. modificato dalla L 10.12.2001; in vigore dal 1.3.2002 - BU 2002, 55.

[10] Cpv. modificato dalla L 23.11.1987; in vigore dal 1.5.1988 - BU 1988, 125.

[11] Art. abrogato dalla L 2.2.1998; in vigore dal 7.4.1998 - BU 1998, 102.

[12] Cifra modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 577.

[13] Art. modificato prima dell'entrata in vigore della presente legge dalla L 25.2.1985 - FU 1985, 633; BU 1985, 217.

[14] Art. modificato prima dell'entrata in vigore della presente legge dalla L 25.2.1985 - FU 1985, 633; BU 1985, 217.

[15] Art. modificato dalla L 27.6.1985; in vigore dall'11.8.1995 - BU 1995, 415.

[16] Art. abrogato prima dell'entrata in vigore della presente legge dalla L 25.2.1985 - FU 1985, 633; BU 1985, 217.

[17] Art. modificato dalla L 22.9.2002; in vigore dal 2.11.2002 - BU 2002, 345 e 347.

[18] Art. modificato dalla L 22.9.2002; in vigore dal 2.11.2002 - BU 2002, 345.

[19] Cifra modificata prima dell'entrata in vigore della presente legge dalla L 25.2.1985 - FU 1985, 633; BU 1985, 217.

[20] Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 24.

[21] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

[22] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

[23] Art. modificato prima dell'entrata in vigore della presente legge dalla L 25.2.1985 - FU 1985, 633; BU 1985, 217.

[24] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

[25] Entrata in vigore: 1° giugno 1985 - BU 1985, 217.

